

REGOLAMENTO (CE) N. 702/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 478/95 che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione⁽³⁾, prevede che, se per una o più origini è applicato un coefficiente di riduzione, l'operatore che ha presentato una domanda di titolo di importazione per tali origini può o rinunciare al titolo che verrebbe rilasciato per un quantitativo ridotto oppure, limitatamente ad un quantitativo pari o inferiore al quantitativo non assegnato della prima domanda, può presentare una nuova domanda di titolo per le origini per le quali non è applicato alcun coefficiente di riduzione, nel termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento che ha fissato il coefficiente di riduzione;

considerando che, tenendo conto delle domande presentate dagli operatori, è opportuno prevedere un termine più lungo che permetta di esercitare una delle opzioni sopra descritte; che lo scopo di tale termine è quello di permettere agli operatori di trovare in condizioni favorevoli altri fornitori per le origini per le quali restano disponibili dei quantitativi per il trimestre considerato;

considerando che è opportuno disporre l'applicazione immediata delle norme previste dal presente regolamento in modo che possano beneficiarne gli operatori che

hanno presentato una domanda di titolo di importazione per il secondo trimestre 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95 è modificata come segue

- 1) alla lettera a), i termini «cinque giorni lavorativi» sono sostituiti dai termini «dieci giorni lavorativi»;
- 2) alla lettera b), il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«oppure, limitatamente ad un quantitativo pari o inferiore alla quantità non assegnata della domanda, presentare una o più nuove domande di titolo per le origini per le quali la Commissione ha pubblicato i quantitativi che rimangono disponibili relativamente al trimestre considerato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.